

Allegato **A**

REGISTRATO A GORIZIA il 13/04/2021 "I FERAI DE LA ROSTA ODV"

al n. 221 ... vol. serie 3 Att. Privati

Liquidati Euro **Esente**

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione non riconosciuta con la seguente denominazione: "I FERAI DE LA ROSTA ODV", d'ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Sagrado (GO) e con durata illimitata. Ogni successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere associativo

1. L'Associazione "I FERAI DE LA ROSTA ODV" è una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, svolge attività prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 Attività

1. L'Associazione "I FERAI DE LA ROSTA ODV" è costituita al fine di promuovere e di diffondere la cultura in generale con particolare riferimento all'attività artistica o ricreative in tutte le sue forme. L'Associazione si propone tra l'altro di organizzare manifestazioni, spettacoli ed eventi per favorire l'educazione artistica delle comunità locali e delle fasce deboli della popolazione (anziani, portatori di handicap) per una piena inclusione sociale di ogni persona. L'attività dell'Associazione rientra nelle seguenti tipologie di interesse generale elencate in modo tassativo dal comma 1 dell'art. 5 Cts e precisamente:
lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

- o dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- o da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- o da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- o da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 Responsabilità, assicurazione e definizione di volontario

1. L'Associazione "I FERAI DE LA ROSTA ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

3. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

4. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per

fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Titolo III Associati

Art. 9 Ammissione

1. A "I FERAJ DE LA ROSTA ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato all'interessato per iscritto entro 60 giorni.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Il diritto di voto è esteso anche a minori che viene esplicitato dal genitore o dal tutore legale.
3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, hanno diritto di visionare i libri associativi presso la sede dell'Associazione. I libri associativi sono i seguenti: libro soci, libro dei volontari, libro delle delibere dell'Assemblea soci, libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione e libro delle delibere di eventuali organi di controllo.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Organo di Amministrazione.

Art. 11 Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Organo di Amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 13 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico);
- 4) il Revisore legale dei conti (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti).

Art. 14 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o conferire delega ad altro socio con il limite massimo di tre deleghe per ciascuna Assemblea.

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, che verrà infisso nella sede legale o luogo pubblico o tramite social o inviato telematicamente almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. E' possibile svolgere l'Assemblea anche da remoto con voto telematico come previsto da art. 24.4 D. Lgs. 117/17.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere comunicata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci (in presenza e per delega).

Art. 17 Votazioni, deliberazioni e verbalizzazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, o su richiesta di 1/4 (un quarto) dei presenti avvengono assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/17, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
4. L'Assemblea delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.);
5. L'Assemblea delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
6. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
7. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 18 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

in sede ordinaria:

- approvazione del bilancio di esercizio;
- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

in sede straordinaria:

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.);
- delibera sull'esclusione degli associati;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 19 Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) soci ad un massimo di 7 (sette) soci eletti dall'Assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri del Consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da comunicare a tutti i consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 20 Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno la metà dei membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - redige il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, che dovrà venir approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;
6. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 21 Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice-Presidente.

Art. 22 Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e del registro dei volontari;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 23 Il Tesoriere

1. L'Associazione ha un Tesoriere nominato dall'Organo di Amministrazione il quale cura e provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- Il Tesoriere svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente. I compiti di economo possono essere attribuite anche ad un altro membro dell'Organo di Amministrazione.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Titolo V Il Bilancio

Art. 24 Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzati di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzati di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 25 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 26 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati."

Art. 28 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.